



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MELISSA BASSI"
ex "VIA DELL'ARCHEOLOGIA"

C.F. 96094710587 - Cod. mecc. RMIC82700X - ✉ rmic82700x@pec.istruzione.it -
rmic82700x@istruzione.it
Via Dell'Archeologia,137 00133 ROMA - ☎ 062009082 fax 0620686434

Circolare n. 139

10 Marzo 2026

Al Personale Docente
Ai Genitori/Tutori
All'albo online
Al sito web agli atti

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2025/2026 per la valutazione degli alunni e deroghe e Vigilanza sull' adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica-Legge n.159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto- legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009"; VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

determina

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024/2025, è fissato come segue:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	N. MINIMO ORE PRESENZA	N. MASSIMO ORE/GG ASSENZA
SCUOLA PRIMARIA	40 ORE	1384 ORE	1038 ORE	346 H 43 GG
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	30 ORE	1038 ORE	779 ORE	259 H 43 GG
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO classe tempo pieno	38 H	1095 ORE	821 ORE	274 H 43 GG

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio.

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè pari a 43 giorni di lezione che corrispondono a:

- 346 h per la scuola primaria;
- 259 h per la scuola secondaria di 1° grado;
- 274 h per la scuola secondaria di 1° grado (classe a tempo pieno).

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dall' 11 settembre 2025 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2025/2026) all'8 giugno 2026 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei docenti, all'unanimità, nella seduta del 9 settembre 2025 con delibera numero 30 ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste quelle riportate nella Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, e cioè le assenze dovute a:

1. Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati (si deve certificare una patologia grave o un ricovero ospedaliero; il semplice certificato che attesta che il bambino non è malato e può rientrare a scuola NON È SUFFICIENTE);

2. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I.;

3. Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;

4. Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari, autorità giudiziaria ecc.; e vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico.

Segue, altresì, delibera numero 3 del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2025.

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Si ricorda che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si raccomanda ai docenti di classe di monitorare le assenze degli alunni e di comunicare tempestivamente, al Dirigente Scolastico e alle Funzioni Strumentali Supporto studenti e famiglie, situazioni di discontinuità nella frequenza scolastica in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Sulla necessità di monitorare e vigilare costantemente in merito alla frequenza scolastica degli alunni, si ritiene utile evidenziare come la Legge 13 novembre 2023 n. 159, di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione.

Sono state apportate, infatti, modifiche rilevanti alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico".

La novità principale consiste in una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c.622 prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria" da 6 a 16 anni di età e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti :

- mancata iscrizione qualora il minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- elusione dell'obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Si riportano, in merito, gli stralci della Nota Usr Lazio del 9 ottobre 2024

MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;*
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi; e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.*

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c."

Alla luce di quanto trascritto, pertanto, si auspica la più ampia collaborazione - da parte di tutti i componenti della comunità scolastica -

nel puntuale rispetto di quanto riportato per la piena promozione del successo scolastico e formativo dei nostri studenti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dei testi normativi in allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993